

Aggiornamento – gennaio 2009

L'orientamento legale (pagg. 44-62)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2008 è stato definitivamente pubblicato il decreto legislativo del 3 ottobre 2008, n. 159 che apporta modifiche al cosiddetto *decreto procedure* (D.Lgs n. 25/2008, “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”).

Il decreto legislativo n. 159/2008, entrato in vigore il 5 novembre, pur lasciando intatto l’assetto sancito dal decreto procedure, vi apporta sostanziali modifiche.

Alla luce di queste modifiche, di seguito sono riportati i cambiamenti di testo del presente Manuale.

- A **Pagina 47** sostituire il testo della nota 24 con il seguente testo:

In base al decreto legislativo n. 25/2008 (art. 20), il richiedente è ospitato in un “centro di accoglienza per richiedenti asilo” (differente dalle strutture dello SPRAR) quando: è necessario procedere alla sua identificazione; ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera, ovvero in condizione di soggiorno irregolare. Sempre la questura dispone il trattenimento presso i centri di identificazione ed espulsione, secondo la casistica che la stessa normativa prevede (art.21).

- A **Pagina 47** tra i compiti cui è deputata la prefettura, inserire:
stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.

- A **Pagina 48** in calce al paragrafo relativo alla “istruttoria della domanda”, inserire il seguente testo:

Il questore, anche su segnalazione della commissione territoriale, provvede ogni qual volta ne riscontri i presupposti, a segnalare al prefetto i casi da assoggettare alla limitazione della circolazione. In questi casi il prefetto stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare e che, verrà individuata in relazione alla provincia dove ha sede il centro di accoglienza che ospita il richiedente ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo n.25/2008 o la struttura del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati che ospita il richiedente stesso, ovvero in base al luogo del domicilio eletto dal richiedente che non si trova nelle strutture indicate.

- A **Pagina 50** integrare come specifica al paragrafo “Mancata audizione del richiedente”:

L'art.12 del decreto legislativo n.25/2008 non parla di obbligo di comparire del richiedente al colloquio innanzi alla commissione. Infatti il comma 4 dello stesso articolo prevede la possibilità di decidere solo sulla base della documentazione disponibile, anche senza l'audizione della commissione. Obblighi per il richiedente, così come determinati dall' art. 11, sono la cooperazione al fine di affrontare l'esame della domanda e l'obbligo di consegnare il passaporto, oltre tutti gli altri documenti pertinenti.

- A **Pagina 51** tra le “le decisioni della commissione territoriale” inserire:
rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta che la domanda e' stata presentata al solo scopo di

ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

- A **Pagina 51** sostituire il testo del paragrafo “La tutela giurisdizionale” con il seguente testo:

Contro la decisione della Commissione territoriale è consentito presentare un ricorso al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto della corte di appello in cui ha sede la commissione interessata. Il ricorso può essere presentato nei 15 giorni successivi alla comunicazione della decisione, nei i casi in cui è stata disposta l'accoglienza in uno dei centri di accoglienza previsti dall'articolo 20 o il trattenimento in un centro governativo ai sensi dell'articolo 21 del decreto procedure. In tutti gli altri casi il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.

La presentazione del ricorso in alcuni casi sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Si parla, così, di “effetto sospensivo del ricorso”, da cui consegue che al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale.

La sospensione del provvedimento non è automatica quando:

- il provvedimento della commissione abbia dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale;
- la commissione abbia assunto la decisione dopo l'allontanamento ingiustificato da un centro di accoglienza;
- sia stata adottata una decisione di rigetto per manifesta infondatezza;
- il ricorso sia stato presentato da un richiedente che rientri nella casistica del trattenimento all'interno dei centri di identificazione ed espulsione;
- il ricorso sia stato presentato da un richiedente accolto in un centro di cui all'articolo 20, nel caso in cui abbia presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo o quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare.

In questi casi, tuttavia, il ricorrente può sempre presentare al tribunale una richiesta di sospensione quando ricorrano gravi e fondati motivi. Il tribunale decide, dunque, con un'ordinanza non impugnabile.

Di conseguenza, per esclusione, l'effetto sospensivo immediato del provvedimento impugnato riguarda:

- a) i richiedenti asilo che si trovavano in condizioni di soggiorno regolare al momento della presentazione della domanda;
- b) i richiedenti asilo che sono stati ospitati nei centri di accoglienza di cui all'articolo 20 perché risultava necessario accertarne l'identità o la nazionalità

- A **pag 51** il testo della nota 34 è sostituito dal seguente:

Il trattenimento del richiedente è previsto quando questi:

- a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo F della Convenzione di Ginevra (le cosiddette “clausole di esclusione”);
- b) sia stato condannato per i reati di cui all'art. 380 del codice di procedura penale, ovvero per reati relativi a stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione e dell'emigrazione clandestina per e dall'Italia, ovvero per reati relativi al reclutamento e allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- c) sia destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento .

- A **pag 58** è soppresso il testo della nota (*)

- A **pag 62** nello schema relativo alla normativa di riferimento aggiungere:

Decreto legislativo n. 159 del 3 ottobre 2008 *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.*